



# CITTÀ DI NETTUNO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

---

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 23 DEL 02/05/2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN-HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA DENOMINATA POSEIDON S.R.L.- APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di Maggio alle ore 16.30 e seguenti, nella sede del Palazzo Comunale, la Commissione Straordinaria di cui all'Art. 144, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nominata con DPR del 23 novembre 2022, nelle persone di:

<b>Nominativo</b>	<b>Presenze</b>
REPPUCCI Antonio	P
GIALONGO Tania	P (Video)
INFANTINO Gerardo	P

Assiste il Segretario Generale Dott. Donato MORANO, con le funzioni di cui all'Art. 97 D.Lgs. n. 267/2000

**DELIBERA**

Sull'oggetto sopraindicato.



*La Seduta si è tenuta in modalità mista ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri di Consiglio Comunale n° 1 del 15/12/2022*

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. n. 267/2000)**

**Premesso** che con il D.P.R. del 23.11.2022 è stata affidata, a norma dell'art. 143 del D. Lgs, n. 267/2000, la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione Straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

**Letta** la proposta di deliberazione allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

**Dato atto che** sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e.ii. e lo Statuto dell'Ente.

**Ritenuto opportuno** provvedere in merito.

*Con voti UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge*

**D E L I B E R A**

**Di approvare** la proposta di deliberazione allegata.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, considerata l'urgenza.

## IL DIRIGENTE DELL'AREA

### Premesso che:

- con Atto Costitutivo Rep. N. 48846 – Racc. 7454 del 18.01.2007 è stata costituita, ai sensi dell'art. 2463 cod. civ., la società POSEIDON S.r.l., il cui unico socio è il Comune di Nettuno, stabilendo la durata al 31.12.2030;
- con lo Statuto Sociale della POSEIDON S.r.l. (modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 31.07.2017), viene disciplinato il funzionamento della società preposta alla gestione dei servizi di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei principi relativi al controllo analogo integrale da parte del Comune di Nettuno;
- il predetto Statuto, all'art. 5 "Oggetto Sociale" prevede, al secondo capoverso, che: "I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari di esecuzione del servizio che la Società svolge in regime di affidamento diretto";
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 3 del 21.12.2022, avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Approvazione", si è confermata la strategicità della partecipazione del Comune di Nettuno in Poseidon S.r.l. precisando che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 26.1.2023 si dava indirizzo per *"- l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione, volti al rinnovo dell'affidamento dei suindicati servizi a favore di soc. Poseidon S.r.l, a medesimi patti e condizioni, fino alla data del 30.06.2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del D.L. n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022; - l'avvio delle procedure ricognitive, da concludersi entro il 30.06.2023, dei singoli servizi finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché all'assoggettabilità degli affidamenti alle previsioni del recente D.Lgs.n. 201 del 23.12.2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;

### Richiamati:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, il cui art. 14, dispone testualmente: *"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il*

*perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni".*

- *il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, il cui art. 17, dispone testualmente: "1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La*

*disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il cui l'art. 192, comma 2, prevede che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

#### **Dato atto**

- della nota n. 7886 datata 28.11.2022 della Sezione regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti nella quale, in relazione alla società Poseidon S.p.a., si evidenzia la necessità che nell'immediato futuro siano poste in esecuzione concrete misure di razionalizzazione dei costi e si raccomanda, nel contempo, una più accurata e costante verifica della convenienza economica dell'affidamento in house in luogo della esternalizzazione dei servizi o mediante un rafforzamento delle strutture interne dell'ente.

#### **Preso atto che**

- al 30.6.2023 verranno a scadenza i contratti relativi alla gestione dei servizi affidati alla Poseidon S.r.l. (aree di sosta regolamentate a pagamento nelle aree comunali; attività presso il Forte Sangallo; manutenzione dei beni comunali; supporto ufficio Tributi e pubbliche affissioni; supporto tecnico-amministrativo degli uffici, etc.).

#### **Preso atto altresì**

- della relazione presentata dal Responsabile dell'Area III comunale, in data 27.04.2023 con prot. gen.le n. 28149, con la quale viene dato riscontro alla nota della Commissione Straordinaria prot. 21190 del 28.03.2023, in merito ai Servizio di Manutenzione, inerente gli adempimenti di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 26.1.2023.

#### **Considerato che**

- con la citata relazione viene segnalata l'indispensabilità, al fine di assicurare la continuità dei servizi istituzionali, di mantenere operative le attività affidate alla Poseidon S.p.a., nelle more di un graduale e progressivo adeguamento della struttura organica, carente rispetto alla complessità e alle dinamiche sociali del territorio, notevolmente esteso ed a vocazione prettamente turistico-commerciale;

#### **Atteso che**

- la citata relazione è conglobata in un unico documento strategico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- Poisedon s.r.l. è la società il cui capitale è interamente detenuto "in house" dal Comune di Nettuno, nella misura del 100%;
- la strutturazione societaria di Poisedon s.r.l. è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento in house come recepiti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale della società;
- con Deliberazione dell'ANAC n° 306 del 03.04.2019 è avvenuta l'iscrizione del Comune di Nettuno (ID 219 prot. n° 0009047 del 30.01.2018) nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", ai sensi dell'art. 192 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

#### **Dato atto che**

- la Poisedon s.r.l. ha presentato con nota prot. 5395 del 24.04.2023, pervenuta con prot. 27462 del 24.04.2023, apposito preventivo per lo svolgimento dei servizi di che trattasi e contenente la descrizione dei servizi offerti, il piano degli investimenti, il piano occupazionale e il budget economico;

#### **Vista**

- la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi manutentivi ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50";

#### **Considerato che:**

- all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento in house;
- dalla relazione si evince che la Società Poisedon s.r.l. risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di gestioni in house providing in quanto, in base allo Statuto:
  - \* il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica;
  - \* la Società è tenuta a garantire che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico socio;
  - \* il Comune socio esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;

#### **Rilevato che**

- risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa e il perseguimento dell'interesse pubblico;
- l'affidamento in argomento risulta conveniente sotto il profilo organizzativo-gestionale per i motivi meglio esplicitati nell'allegata relazione;
- benché si tratti di servizi strumentali disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni del mancato ricorso al mercato e quindi all'affidamento in house providing sono anzitutto da individuare
  - nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata POISEDON s.r.l. in quanto la stessa ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di gestire direttamente l'attività;
  - nella congruità e ragionevolezza dei costi che saranno fatturati al Comune, in una logica di "qualità – prezzo" come già esplicitato nella relazione di fattibilità tecnico-economica;
  - nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività;
  - nella conoscenza del territorio e nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con il duplice riferimento alle attività strumentali in argomento ed alla realtà territoriale di attinenza, è da ritenersi a totale beneficio della collettività.

### **Ritenuto**

- di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Considerato che**

- la proposta formulata da Poisedon s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento in house dei servizi manutentivi, e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;
- si rende necessario ed opportuno affidare alla società Poisedon s.r.l., partecipata dal Comune di Nettuno al 100%, il servizio di gestione in oggetto a far data dalla



sottoscrizione del contratto e per la durata di diciotto mesi secondo le modalità di cui al contratto di servizio, prorogabile per ulteriori mesi dodici;

- nella relazione sono stati introdotti le azioni strategiche di razionalizzazione della società;

#### **Atteso che:**

- in base al disposto dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022 *“Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”* si rende necessario approvare il presente atto ai fini della trasmissione all'ANAC per la relativa pubblicazione.

#### **Visti e richiamati**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

#### **Rilevata**

- la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

#### **Visto**

- il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 99/2023 acquisito al protocollo di questo ente in data del 02/05/2023;

#### **Acquisiti**

- i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

#### **Dato atto che:**

- sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000.

## **PROPONE AFFINCHE' LA COMMISSIONE DELIBERI**

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) **DI APPROVARE** la proposta relativa all'affidamento in house del servizio di gestione dei servizi manutentivi indicati in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;
- 3) **DI APPROVARE**, a tal fine, la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi manutentivi ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 4) **DI AUTORIZZARE** l'affidamento in favore di Poisedon s.r.l. del servizio di gestione per la durata di 18 (diciotto) mesi secondo la modalità dell'in house providing, prorogabile per ulteriori mesi 12 (dodici), alle condizioni risultanti dalla seguente documentazione, che viene espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, proposta/preventivo per la gestione dei servizi - studio di fattibilità gestione in house providing;
- 5) **DI DARE ATTO** che il contratto di servizio potrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n.201, della deliberazione di affidamento alla società in-house.
- 6) **DI DEMANDARE** ai competenti organi e/o Uffici comunali di porre in essere ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione, finalizzato all'affidamento del servizio in oggetto in favore di Poisedon s.r.l. e alla sottoscrizione del Contratto di Servizio in forma di scrittura privata;
- 7) **DI DEMANDARE** ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 192, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022, nonché ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente atto nella sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nei termini di legge.
- 9) **DI DICHIARARE** con successiva e separata unanime votazione favorevole e palese, stante l'urgenza relativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 29**

Ufficio Proponente: **Ufficio Manutenzione Scuole e Immobili Comunali**

Oggetto: **AFFIDAMENTO IN-HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA DENOMINATA POSEIDON S.R.L.- APPROVAZIONE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Manutenzione Scuole e Immobili Comunali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/04/2023

Il Responsabile di Settore  
Vito Rocco Panetta

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Margherita Camarda

Approvato e sottoscritto:

**Il Commissario Straordinario**  
Antonio REPPUCCI

**Il Segretario**  
Dott. Donato MORANO

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Donato MORANO

# COMUNE DI NETTUNO

## Città Metropolitana Di Roma Capitale

Verbale n. 99 del 02/05/2023

### **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO IN-HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA DENOMINATA POSEIDON S.R.L.- APPROVAZIONE”**

L’anno duemilaventitre il giorno 02 del mese di Maggio l’Organo di Revisione economico finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 23/04/2020 e con deliberazione del Consiglio comunale N. 12 del 23/04/2020, e confermato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2023, riunito in modalità telematica, risulta così composto:

**Dott. Gianluca CALDARELLI** presidente

**Dott. Sandro SUDANO** componente

**Dott. Marco LUPI** componente

#### **L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**Premesso** che con PEC del 28/04/2023 prot. 28373 è stata trasmessa la proposta di deliberazione in oggetto inerente l’ “AFFIDAMENTO IN-HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA DENOMINATA POSEIDON S.R.L.- APPROVAZIONE”

**Visto** lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** l’art. 239 del TUEL, il quale, al comma 1 lett. b prevede che l’Organo di Revisione dell’Ente esprima pareri, con le modalità stabilite dal Regolamento, sulle “*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*”;

**Rilevato che** la proposta in oggetto prevede, tra l’altro, di deliberare:

- di approvare la proposta relativa all'affidamento in house del servizio di gestione dei servizi manutentivi;
- di approvare la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi manutentivi ai sensi dell’art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell’art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- di autorizzare l’affidamento in favore di Poisedon s.r.l. del servizio di gestione per la durata di 18 (diciotto) mesi secondo la modalità dell’in-house providing, prorogabili per espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, proposta/preventivo per la gestione dei servizi - gestione in house providing;

- di dare atto che il contratto di servizio potrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n.201, della deliberazione di affidamento alla società in-house.
- di demandare ai competenti organi e/o Uffici comunali di porre in essere ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione, finalizzato all'affidamento del servizio in oggetto in favore di Poseidon s.r.l. e alla sottoscrizione del Contratto di Servizio in forma di scrittura privata;

**Richiamata**, preliminarmente, la nota prot. 7886 del 28/11/2022 inviata al Comune di Nettuno dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio la quale *“Con riferimento alla nota prot. Cdc n. 7646 del 21 novembre 2022 (e relativa documentazione allegata), trasmessa dal comune di Nettuno a valle della deliberazione della Sezione n. 89/2022/PRSP”* riporta testualmente che *“ Ancora, in relazione alla Poseidon S.r.l., si evidenzia la necessità che, nell'immediato futuro, siano poste in esecuzione concrete misure di razionalizzazione dei costi, che non possono limitarsi ad azioni che rientrano a pieno titolo nella ordinaria gestione del personale. .... Il riscontro fornito, in proposito, risulta carente e, pertanto, si richiede un maggiore sforzo volto al rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del Tusp. Sempre con riguardo alla Poseidon S.r.l., pur prendendo atto della recente adozione di bandi di concorso da parte del comune di Nettuno per il rafforzamento dei propri organici, giova raccomandare una più accurata (e soprattutto costante nel tempo) verifica della convenienza economica dell'affidamento in house in parola, con la necessità di una motivazione più pregnante, documentata/documentabile e trasparente in ordine alla circostanza secondo cui, ad avviso dell'ente, “i costi dell'attività della Poseidon S.r.l. risultano, inoltre, concorrenziali rispetto all'offerta di un operatore privato che opererebbe imprenditorialmente per la massimizzazione dell'utile”.*

#### **Richiamati:**

- *l'art 16 del TUSP D.lgs. 175/2016 il quale prevede che “1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. ....7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”*
- il D.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” il quale prevede:
  - *All'art. 5 che “1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte*

le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.....

- all'art. 192 c.2 che “ Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”
- Il D.Lgs 23 dicembre 2022 , n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” il quale prevede:
  - All'art. 10 che “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. .... 3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. 5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”
  - All'art. 14 che “Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) .....; b) .....; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) ..... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al

*presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.....”*

- *All'art. 17 che “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35. 4. .... 5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house , anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*

**Osservato** in merito che:

- La modalità di gestione in house providing rientra, come sopra evidenziato, tra quelle previste dal vigente ordinamento per la gestione dei servizi di interesse economico generale e/o strumentali *disponibili sul mercato in regime di concorrenza*. L'affidamento di tali servizi è sottoposto da una parte all'effettuazione delle preliminari *valutazione sulla congruità economica* ex art. 192 del D.Lgs 50/2016 e, in caso di *servizi pubblici locali di rilevanza economica* delle analisi e istruttorie previste dagli art. 10, 14 e 17 del D.Lgs n. 201/2022 e dall'altra dalla implementazione di quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs 175/2016 sul controllo analogo e sugli assetti organizzativi societari;

**Atteso** che la proposta di deliberazione risulta corredata da una Relazione istruttoria sull'affidamento alla società in house POSEIDON srl del Servizio Manutenzione, Relazione resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In tale relazione per quanto riguarda la “Valutazione e comparazione congruità economica” si riporta che “ *Poiché, a causa della particolarità del servizio offerto, è difficile stabilire un termine*



*di paragone con altre realtà offerte dal mercato, per poter verificare la convenienza economica dell'affidamento in house, si è fatto ricorso ad una valutazione dell'offerta presentata dalla società in house nell'ottica, non del prezzo più basso, ma nel maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio, che viene erogato in modo organico e costante con conseguenti reali benefici per la collettività. Poisedon s.r.l., infatti, grazie alla disponibilità di dipendenti in possesso di pregressa esperienza è in grado di garantire elevati standard di professionalità e, inoltre, è in grado di garantire flessibilità e pronta reperibilità; il servizio offerto è continuo e affidabile.....”*

A conclusione della stessa viene riportato che:

- *“.....In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla società Poisedon s.r.l. del servizio descritto nell'ambito del disciplinare prestazionale. Pertanto, si procederà con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house secondo le modalità tecnico economiche indicate nel contratto di servizio e nei disciplinari prestazionali. Sulla base dell'articolato impianto motivazionale anzi analizzato si può pertanto ragionevolmente concludere che sussistono le circostanze di legittimità, di convenienza e di opportunità, per il mantenimento dell'assunzione dell'esercizio dei servizi considerati, ricorrendo al modulo in house della gestione, atteso che l'offerta formulata dall'attuale gestore in house risponde ai requisiti dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 e che la scelta del modello gestorio da parte del Comune di Nettuno risponde ai requisiti previsti dall'art. 14 e dall'art. 17 del d.lgs. 201/2022. Nel contempo si ritiene che la presente Relazione rispetti gli aspetti di metodo e di merito che si era prefissata. In altre parole, l'avvenuta dimostrazione — dopo la verifica della legittimità e della conformità della tipologia dei Servizi oggetto della Proposta di affidamento diretto senza gara alla disciplina dell'art. 4, comma 1 e 2, del TUSP - della convenienza economico-finanziaria della scelta gestionale “in house” rispetto alle altre forme di gestione, insieme alle motivazioni rafforzate evidenziate nella Relazione, portano a valutare positivamente la decisione di affidamento “in house” in continuità con il precedente affidamento.”*
- La regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza sarà disciplinato dal contratto di servizio. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 201/2022 e che il contratto di servizio prevede degli elementi obbligatori che vengono elencati nella relazione.

**Raccomandato** di procedere nella redazione del contratto di servizio alla definizione, oltre degli elementi indicati nella relazione, delle specifiche modalità di svolgimento del servizio e degli elementi per la puntuale definizione dei compensi da riconoscere alla società partecipata;

**Rilevato** quindi che:

- La modalità di gestione del Servizio Manutenzione individuata nella proposta di deliberazione è quella dell' in-house providing ricompresa tra quelle previste dal vigente ordinamento per la gestione dei servizi di interesse economico generale;
- Nella relazione a corredo della proposta di deliberazione si considera *vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla società Poisedon s.r.l. del servizio descritto nell'ambito del disciplinare prestazionale.*

**Richiamata** in merito all' affidamento in house providing la deliberazione n. 59/2023/PASP della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio la quale riporta che “ *La consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102; Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2021 n. 7023), sulla base dell'art. 192 del codice dei contratti, sottolinea che il ricorso all'in house presuppone il riscontro di due condizioni: a) la dimostrata incapacità del mercato di offrire il servizio de quo alle medesime condizioni qualitative, economiche, di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del controllo analogo (fallimento del mercato); b) la sussistenza di*

*specifici benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto in house, come già detto, concretamente dimostrati.”*

**Raccomandato** quindi al Settore proponente di verificare, anche sulla base dei contenuti del contratto di servizio, il rispetto delle condizioni e degli elementi richiamati dalla Corte dei Conti, sia nella citata deliberazione n. 59/2023 che nella richiamata nota prot. 7886 del 28/11/2022 inviata al Comune di Nettuno, e se necessario provvedere all'integrazione della Relazione allegata alla deliberazione;

**Raccomandato** altresì di provvedere a porre in essere quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 sul controllo analogo e sugli assetti organizzativi societari nonché a fornire alla Società ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Tusp obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

**Visti:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica del del Dirigente del Settore Tecnico;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente ad interim del Settore Ragioneria;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato e nel rispetto di quanto raccomandato

***ESPRIME***


**PARERE FAVOREVOLE** in merito alla modalità di gestione del Servizio di gestione dei servizi manutentivi, individuata nella proposta di deliberazione, tramite in house providing risultando la stessa ricompresa tra quelle previste dal vigente ordinamento per la gestione dei servizi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Sandro SUDANO



Marco LUPI

